Conto corrente con la posta | Anno 88° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Mercoledì, 4 giugno 1947** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 786.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Pietro Apostolo, in frazione San Pietro del comune di Rosà (Vicenza).

N. 786. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Pietro Apostolo, in frazione San Pietro del comune di Rosà (Vicenza), e l'ente medesimo, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. Mesirca Carlo fu Alessandro, consistente in un appezzamento di terreno seminativo situato nel comune di Rosà, del valore di L. 12.050.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 787.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Giovanni della Croce, in Santa Monica delle Carmelitane Scalze, con sede in Ferrara.

N. 787. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Giovanni della Croce, in Santa Monica delle Carmelitane Scalze, con sede in Ferrara, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'ente di alcuni immobili situati in Ferrara del valore complessivo di L. 184.104 (centottantaquattromilacentoquattro).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 788.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico nel comune di Canicattì (Agrigento).

N. 788. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 24 dicembre 1933, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico nel comune di Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 789.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare un legato.

N. 789. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna, viene autorizzato ad accettare un legato di L. 20.000, disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Augusta Boschieri ved. Beluzzi, con atto pubblico in data 14 febbraio 1946.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 790.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 790. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità di lire 5.734.686,40 disposta in suo favore dalla defunta signora baronessa Anita Vollert in De Ghislanzoni, con atto pubblico in data 31 marzo 1945.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 791.

Autorizzazione all'Istituto nazionale sordomuti « Principe di Piemonte » di Milano ad accettare un legato.

N. 791. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale sordomuti « Principe di Piemonte » di Milano, viene autorizzato ad accettare un legato di L. 10.000 disposto in suo favore dalla defunta signora Giuditta Forni ved. Vallardi con testamento olografo in data 30 aprile 1940.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 marzo 1947, n. 396.

Attribuzioni del Ministero della marina mercantile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946, n. 26, che istituisce il Ministero della marina mercantile;

Visto il regio decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, che dispone il temporaneo passaggio dei servizi della marina mercantile e del relativo Sottosegretariato alle dipendenze del Ministero della marina militare, prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 250;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1180, e successive modificazioni, sull'ordinamento della marina militare;

Visto il regio decreto-legge 11 novembre 1938, numero 1902, che istituisce il Comando generale delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che pone la Lega navale italiana alle dipendenze del Ministero della marina;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, recante modificazioni al regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »;

Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, recante modificazioni alla legge 1° luglio 1940, n. 1210, concernente l'istituzione della Scuola marinara Caracciolo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze ed il tesoro, per la difesa, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono devoluti al Ministero della marina mercantile:

1) le attribuzioni già spettanti al Ministero delle comunicazioni, per quanto concerne la marina mercantile ed il personale marittimo, e temporaneamente trasferite al Ministero della marina militare in virtù del regio decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, e del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 250, ferme restando le attribuzioni, che in materia di marina mercantile e personale marittimo le altre vigenti disposizioni assegnano alla marina militare;

2) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella nelle acque interne, ancorchè pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza sugli istituti idrobiologici e talassografici.

Art. 2.

Sono devoluti al Ministero della marina mercantile, salvo il concerto con il Ministero delle finanze e del tesoro ove sia prescritto dall'ordinamento vigente, i poteri spettanti, a norma della legge, dei regolamenti e degli statuti, alla pubblica Amministrazione nei confronti degli enti e delle organizzazioni che hanno compiti che attengono esclusivamente o prevalentemente alle materie devolute alla competenza del Ministero della marina mercantile.

Nei confronti della Lega navale italiana e dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale i poteri predetti sono esercitati dal Ministero della difesa (Marina) di concerto con quello della marina mercantile. Il reparto del contributo e degli oneri previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, sarà effettuato tra i predetti Ministeri con successivo provvedimento, da emanarsi di concerto con il Ministero delle finanze e del tesoro.

Il Collegio professionale marittimo Caracciolo, istituito con legge 1° luglio 1940, n. 1210, modificata dal regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, è posto alle dipendenze del Ministero della difesa (Marina), che esercita i relativi poteri di concerto con il Ministero della marina mercantile. Il reparto del contributo e degli impegni a favore del detto Collegio previsti dagli articoli 9 e 10 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, sarà effettuato tra i predetti Ministeri con successivo provvedimento da emanarsi di concerto con il Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 3.

Il Comando generale delle capitanerie di porto e il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero della marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale Amministrazione.

I provvedimenti concernenti l'impiego amministrativo, ivi compresi i trasferimenti, le missioni e le applicazioni ad altri uffici, spettano al Ministero della marina mercantile.

I provvedimenti concernenti la difesa dei porti e delle coste, il reclutamento, le nomine, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari competono al Ministero della difesa (Marina) che provvede di concerto col Ministero della marina mercantile.

I provvedimenti concernenti i ruoli e l'ordinamento del Corpo delle capitanerie di porto sono emanati su proposta dei Ministri per la difesa (Marina) e per la marina mercantile di concerto, ove sia prescritto dalle vigenti disposizioni, col Ministro per le finanze ed il tesoro.

Art. 4.

Con successivo provvedimento, da emanarsi a norma dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sarà disciplinato l'ordinamento del Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Gullo — Campilli — Gasparotto — Segni — Ferrari — Aldisio

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 153. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 aprile 1947, n. 397.

Pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-1918.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 874, art. 4;

Visti i decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 30 dicembre 1917, n. 2047; 19 maggio 1918, n. 769; 8 dicembre 1918, n. 1953, concernenti il rilascio delle polizze gratuite ai combattenti ed ai loro superstiti;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1920, n. 283; 7 giugno 1920, n. 738; 22 giugno 1920, n. 950; 2 gennaio 1925, n. 1, recanti norme per il finanziamento del servizio polizze gratuite predette;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

I combattenti della guerra 1915-18, assicurati con le polizze miste con scadenza 1° gennaio 1948, possono chiedere, a partire dalle date sotto indicate e non oltre il termine stabilito dall'art. 2, il pagamento delle polizze stesse, presentando domanda, esente da bollo, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

dal 1° maggio 1947 per gli appartenenti alle classi fino all'anno 1889;

dal 1° luglio 1947 per gli appartenenti alle classi comprese fra gli anni 1890-1893;

dal 1° ottobre 1947 per gli appartenenti alle classi comprese fra gli anni 1894-1897;

dal 1° gennaio 1948 per gli appartenenti alle classi comprese fra gli anni 1898 e successivi.

La domanda, corredata della polizza o titolo equivalente, deve essere vistata dal sindaco del luogo di residenza, con attestazione che il richiedente conservi tuttora la cittadinanza italiana.

Art. 2.

I pagamenti di cui al precedente articolo devono essere richiesti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1952.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il quale tiene la gestione delle polizze ai combattenti della guerra 1915-18 a norma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374 e successive modificazioni, provvederà a tutte le operazioni inerenti ai pagamenti di cui agli articoli precedenti, pagamenti che potranno essere effettuati anche prima del 1° gennaio 1948.

Art. 4.

Per le spese di gestione, comprese quelle relative alla estinzione delle polizze, il Tesoro somministrerà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, mediante mandati diretti, i fondi occorrenti su motivata richiesta vistata ed approvata dalla Commissione di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Una apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze e il tesoro, sorveglierà presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni operazioni di pagamento di cui agli articoli precedenti.

Alla stessa Commissione sono demandati il controllo e l'approvazione delle spese attinenti al servizio delle polizze ai combattenti, per il periodo anteriore all'esercizio 1946-47 alle quali l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha provveduto con i fondi somministrati sugli appositi stanziamenti di bilancio.

Per tali spese l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni presenterà alla anzidetta Commissione nei termini di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, documentato rendiconto.

Per il periodo successivo all'esercizio 1945-46 l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni renderà conto alla stessa Commissione della gestione affidatale nel termine di un mese dalla scadenza di ogni trimestre.

Art. 6.

La Commissione di cui al precedente articolo sarà composta da:

a) un presidente nominato dal Ministro per le finanze e il tesoro;

b) un rappresentante della Direzione generale del tesoro;

c) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

d) un rappresentante della Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) un rappresentante della Corte dei conti;

f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Per ciascuno dei membri suddetti verrà nominato un supplente.

L'ufficio di segreteria sarà costituito da due funzionari del Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze e del tesoro è autorizzato a provvedere agli stanziamenti sul proprio stato di previsione della spesa dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 aprile 1947, n. 398.

Modificazione delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1947, i mandamenti di Acerra, Cicciano e Nola, conservando inalterata la loro attuale circoscrizione territoriale, sono assegnati al Tribunale di Napoli.

Conseguentemente, alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le variazioni successive, sono apportate le modificazioni contenute nelle annesse tabelle *A*, *B* e *C*, vistate dal Ministro proponente e da quello per le finanze ed il tesoro.

Art. 2.

Gli affari civili e penali in corso al 30 giugno 1947 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dai territori compresi nella circoscrizione delle preture di Acerra, Cicciano e Nola, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione del Tribunale di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 146. — FRASCA

TABELLA *A*.

Numero delle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture della Repubblica

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI

Acerra, Afragola, Capri, Casoria, Castellammare di Stabia, Cicciano, Frattamaggiore, Gragnano, Ischia, Marano di Napoli, Marigliano, Napoli, Napoli Barra, Nola, Ottaviano, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Sant'Anastasia, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Arienzo San Felice, Aversa, Capua, Carinola, Caserta, Maddaloni, Marcianise, Piedimonte d'Alife, Pignataro Maggiore, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Teano, Trentola.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per le finanze ed il tesoro
CAMPILLI

TABELLA *B*.

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI

Pretura di:

Acerra: Acerra.
Afragola: Afragola, Caivano, Cardito.
Capri: Anacapri, Capri.
Casoria: Arzano, Casoria, Casavatore.
Castellammare di Stabia: Castellammare di Stabia.
Cicciano: Camposano, Cicciano, Comiziano, Roccarainola, Tufino.
Frattamaggiore: Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo.
Gragnano: Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant'Antonio Abate.
Ischia: Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
Marano di Napoli: Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca.
Marigliano: Brusciano, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano, Sisciano.
Napoli: Napoli (ad eccezione delle frazioni Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio).
Napoli-Barra: San Giorgio a Cremano, nonchè le frazioni di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.
Nola: Carbonara di Nola, Casamarciano, Cimitile, Liveri, Nola, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, Saviano, Visciano.
Ottaviano: Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno.
Pomigliano d'Arco: Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco.
Pompei: Poggiomarino, Pompei, Striano.
Portici: Portici, Resina.
Pozzuoli: Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli.
Procida: Procida.
Sant'Anastasia: Cercola, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana.
Sorrento: Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento, Sant'Agnello, Vico Equense.
Torre Annunziata: Boscoreale, Boscotrecase, Torre Annunziata.
Torre del Greco: Torre del Greco.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Pretura di:

Arienzo San Felice: Arienzo San Felice, Santa Maria a Vico.
Aversa: Aversa, Carinaro, Cesa, Fertilia, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Orta di Atella, S. Arpino, Succivo, Casaluce, Teverola.
Capua: Bellona, Cancello ed Arnone, Capua, Castel di Sasso, Castel Volturno, Formicola, Grazzanise, Liberi, Pontelatone, Santa Maria La Fossa, Vitulazio.
Carinola: Carinola, Francolise, Mondragone.
Caserta: Caserta, Castelmorrone, S. Nicola la Strada.
Maddaloni: Cervino, Maddaloni, Valle di Maddaloni.
Marcianise: Capodrise, Macerata Campania, Marcianise, Portico di Caserta, Recale.
Piedimonte d'Alife: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Castello d'Alife, Dragoni, Gioia Sannitico, Piana di Caiazzo, Piedimonte d'Alife, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola.
Pignataro Maggiore: Calvi Risorta, Camigliano, Pignataro Maggiore, Rocchetta e Croce, Sparanise, Pasturano.
Santa Maria Capua Vetere: Santa Maria Capua Vetere, Casapulla, San Prisco.
Sessa Aurunca: Sessa Aurunca.
Teano: Baia e Latina, Caianello, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Teano, Vairano Patenora.
Trentola: Albanova, Casal Principe, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo, Parete, San Cipriano di Aversa, Trentola, Villa Literno.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per le finanze ed il tesoro
CAMPILLI

TABELLA *C*.

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura distinta per Corti di appello, Tribunali e Preture

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Pretura di Ischia

Forio: Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana.

Pretura di Nola.

Palma Campania: Carbonara, Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano.

Pretura di Sorrento

Vico Equense: Vico Equense.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Pretura di Capua

Formicola: Castel di Sasso, Formicola, Liberi, Pontelatone.

Pretura di Piedimonte d'Alife

Caiazzo: Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Dragoni, Piana di Caiazzo, Ruviano.

Pretura di Teano

Pietramelara: Baia e Latina, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccaromana.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per le finanze ed il tesoro
CAMPILLI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 maggio 1947, n. 399.

Provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le Provincie, i Comuni, gli Istituti per le case popolari, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè gli Enti pubblici che si propongono di costruire alloggi per i propri dipendenti, possono ottenere il concorso dello Stato per la costruzione di case popolari da assegnarsi in locazione o da destinarsi in riscatto agli assegnatari. Le modalità e le condizioni del riscatto saranno stabilite con successive disposizioni.

Lo stesso concorso possono ottenere l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di alloggi non destinati ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè gli enti di trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione per le case destinate a costituire borgate rurali.

Il concorso è commisurato alla metà della spesa occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici e viene corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.

Per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al precedente comma, gli enti costruttori sono ammessi a contrarre mutui col beneficio del contributo dello Stato di cui all'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Art. 2.

Agli enti costruttori che usufruiscono delle agevolazioni previste dal precedente art. 1 sono applicabili tutte le disposizioni stabilite nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per gli enti finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, anche se essi saranno finanziati da istituti di credito diversi.

I Comuni e gli altri Enti pubblici godono delle agevolazioni previste dall'art. 153 del cennato testo unico.

Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie è stabilito al 31 dicembre 1949.

Art. 3.

Gli alloggi costruiti dagli Istituti per le case popolari con contributo di aziende industriali possono essere destinati esclusivamente al personale dipendente dalle aziende medesime.

L'entità del contributo e le modalità per l'assegnazione degli alloggi sono stabilite in apposite convenzioni da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Per intensificare ulteriormente la costruzione di case per le classi meno abbienti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai privati ed a consorzi edilizi e di ricostruzione che intendono costruire fabbricati d'abitazione contributi di incoraggiamento nella seguente misura:

appartamento con superficie netta minima di mq. 40 comprendente una stanza ed accessori, L. 30.000;

appartamento con superficie netta minima di mq. 50 comprendente due stanze ed accessori, L. 60.000;

appartamento con superficie netta minima di mq. 65 comprendente tre stanze ed accessori, L. 80.000;

appartamento con superficie netta minima di mq. 80 comprendente quattro stanze ed accessori, oppure appartamento con superficie netta non superiore a mq. 110 comprendente cinque stanze ed accessori, L. 100.000.

Gli appartamenti aventi un numero di stanze superiori a quello previsto dal precedente comma sono esclusi dai benefici suddetti.

Per gli ampliamenti che vengono effettuati dai proprietari nei fabbricati esistenti, sono concessi benefici nella misura stabilita dalla tabella suddetta se si tratti di nuovi appartamenti e nella misura di 20 mila lire a vano negli altri casi, purchè l'appartamento con l'ampliamento non sia superiore a quattro stanze ed accessori e purchè la superficie non sia inferiore alla media di 20 mq. per nuovo vano costruito.

Le domande di contributo corredate dai progetti devono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente al quale spetta, ai soli fini della erogazione del contributo, il giudizio sull'ammissibilità tecnico-costruttiva e distributiva del progetto, la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della esecuzione dei lavori in corrispondenza al progetto approvato.

Il contributo è corrisposto, in unica soluzione, a lavori ultimati.

Art. 5.

Le case costruite con le agevolazioni di cui al precedente art. 4, oltre alla riduzione prevista dall'art. 43, allegato *B* della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, se ultimate e dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1949 godono, per le compravendite stipulate entro quattro anni dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o sono effettivamente abitate, della riduzione a metà delle ordinarie imposte ipotecarie.

La stessa riduzione si applica alle ordinarie imposte di registro ed ipotecarie per i mutui contratti dall'acquirente per il pagamento totale o parziale del prezzo stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

Art. 6.

Le ordinarie imposte di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili, siano queste nude oppure provviste delle strutture di cui al successivo art. 8, e le ordinarie imposte di registro e ipotecarie dovute sui contratti di mutuo per la costruzione di case, sono ridotte alla metà, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite le case stesse, ai sensi del precedente art. 4.

Il rimborso delle imposte di cui al presente articolo deve essere chiesto, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dal giorno in cui la casa è stata dichia-

rata abitabile o è stata effettivamente abitata, e può essere concesso anche parzialmente in proporzione dell'estensione del suolo sul quale furono eseguite le nuove costruzioni e di un'area di rispetto per una superficie non maggiore del doppio di quella coperta dal fabbricato.

Art. 7.

L'imposta di registro sui contratti di appalto per costruzioni di case ad uso di abitazione è ridotta alla metà della misura ordinaria e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa siano effettuati nei termini di legge.

La riduzione non è ammessa per le scritture senza data o con data in qualunque modo alterata.

Art. 8.

Agli effetti del presente decreto sono considerate nuove costruzioni anche quelle eseguite su strutture già esistenti. Al terreno d'impianto o alle strutture esistenti non si applicano i benefici del presente decreto.

Art. 9.

I benefici previsti dal presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse o che possano essere concesse in base ad altre disposizioni di legge.

Art. 10.

Per la concessione del concorso, a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da impegnarsi per lire 4 miliardi nell'esercizio finanziario 1946-47, per lire 10 miliardi nell'esercizio 1947-48 e per lire 6 miliardi nell'esercizio 1948-49.

Per la concessione dei contributi di incoraggiamento previsti dall'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da impegnarsi: per lire 1 miliardo nell'esercizio 1946-47, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1947-48 e per lire 2 miliardi nell'esercizio 1948-49.

I contributi in annualità sugli interessi dei mutui possono essere impegnati fino al limite di lire 120 milioni nell'esercizio 1946-47, di lire 300 milioni nell'esercizio 1947-48 e di lire 180 milioni nell'esercizio 1948-49.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 400.

Provvedimenti economici per il personale dell'Ordine giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la difesa e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferma restando la corresponsione delle altre indennità a qualsiasi titolo attualmente corrisposte ai magistrati dell'Ordine giudiziario, la indennità di toga per gli stessi è stabilita nella misura risultante dalla annessa tabella, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 2.

La indennità di toga prevista dal precedente articolo è attribuita anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare ed agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 3.

Ferme restando le altre norme del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, ai magistrati dell'Ordine giudiziario ed al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indipendentemente dal grado, i compensi per lavoro straordinario possono essere corrisposti fino alla misura massima di sessanta ore mensili, in rapporto a prestazioni straordinarie effettivamente rese.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1947.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 158. — FRASCA

Indennità di toga per i magistrati dell'Ordine giudiziario del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Misura lorda mensile.

Grado	1°	L. 6875
»	2°	» 6302
»	3°	» 5730
»	4°	» 5385
»	5°	» 5156
»	6°	» 4583
»	7°	» 4239
»	8°	» 3896
»	9°	» 3666
»	10° e 11°	» 3437

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1947.

Modificazione al decreto Ministeriale 21 dicembre 1945, riguardante la determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile, per i facchini riuniti in carovane lavoranti negli scali ferroviari della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941 per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1945 per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane, lavoranti negli scali ferroviari della provincia di Napoli;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 21 dicembre 1945 è modificato come appresso:

« Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° giugno 1945 ».

Roma, addì 10 aprile 1947

p. *Il Ministro*: TOGNI

(2420)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1947.

Determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile, per i prestatori d'opera della Carovana lavoratori rada di Lipari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, e l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692;

Considerata l'opportunità di riferirsi ad apposite tabelle di salari medi mensili e di periodi medi di occupazione mensile per l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei prestatori d'opera della « Carovana lavoratori rada di Lipari »;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo medio di occupazione mensile e il salario medio mensile determinato ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei prestatori d'opera della « Carovana lavoratori rada di Lipari », sono fissati come segue, con effetto dal 1° settembre 1946:

occupazione media mensile: n. 26 giornate;
salario medio mensile: L. 3600.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

p. *Il Ministro*: TOGNI

(2419)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1947.

Costituzione e iscrizione nell'albo delle aziende di credito della Banca popolare cooperativa bedoniese, con sede in Bedonia (Parma).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni adottate in data 20 ottobre 1946, dall'assemblea dei soci sottoscrittori della Banca popolare cooperativa bedoniese — società cooperativa a responsabilità limitata — con sede in Bedonia (Parma);

Visto il certificato del Tribunale di Parma in data 7 gennaio 1947 attestante l'avvenuta omologazione delle deliberazioni assembleari suddette;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa bedoniese — società cooperativa a responsabilità limitata — con sede in Bedonia (Parma), è autorizzata a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed è iscritta nell'albo delle aziende di credito, istituito con l'articolo 29 del suindicato regio decreto-legge, col n. 4447.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2322)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1947.

Apertura di una filiale in Novellara della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, società per azioni con sede in Reggio Emilia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, società per azioni con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Novellara, provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1947.

Ricostituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Siena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Siena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Siena per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Siena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Calamari dott. Mario, presidente effettivo;
Barbera dott. Gennaro, presidente supplente;

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
Corsini dott. Fortunato, membro effettivo;
Alestra dott. Vincenzo, membro effettivo;
Calamati dott. Mario, membro supplente;
Bicchi dott. Olinto, membro supplente;

3) *Sanitari generici*:
Moggi dott. Brunetto, membro effettivo;
Barbacci prof. Pietro, membro effettivo;
Bassi prof. Mariano, membro supplente;
Maccari prof. Ferdinando, membro supplente;

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali*:
Rogani rag. Torquato, membro effettivo;
Ciardi dott. Gino, membro supplente;

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Bonci Casuccini dott. Alessandro, membro effettivo;
Ponticelli dott. Mario, membro supplente;

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Faleri Angiolino, membro effettivo;
Baragli Egisto, membro supplente;

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Falaschi Giuseppe, membro effettivo;
Braccagni Giuseppe, membro supplente.

Roma, addì 5 maggio 1947

Il Ministro: ROMITA

(2401)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.

Sostituzione del sequestratario della Società in nome collettivo Egestorff & Banz, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo Egestorff & Banz, con sede in Milano, e nominato sequestratario l'ing. Clemente Gay;

Ritenuta la opportunità di procedere alla sostituzione del predetto sequestratario che, per motivi di salute, ha chiesto di essere dispensato dall'incarico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in nome collettivo Egestorff & Banz, con sede in Milano, il rag. Enzo Avanzini in sostituzione dell'ing. Clemente Gay.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2344)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.

Sostituzione del presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori avvocato Giovanni Maria Casarotti e rag. Mario Marangoni vennero nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza;

Considerato che l'avv. Casarotti ed il rag. Marangoni sono scaduti dalla carica per compiuto quadriennio e che occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori avvocati Libero Natale Giuriolo di Pietro e Giuseppe Gavazzo fu Pietro sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2337)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.

Pena pecuniaria ai liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro, con sede in Cianciana (Agrigento).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1945, con il quale ai signori Panepinto Francesco e Arcuri Gaetano, liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro, cooperativa collettiva con sede in Cianciana (Agrigento), venne inflitta la pena pecuniaria di lire 2000, pena che non fu peraltro corrisposta dai colpevoli perchè amnistiata in virtù del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la lettera in data 26 marzo 1947, n. 38422, della Banca d'Italia;

Considerato che i predetti signori Panepinto Francesco e Arcuri Gaetano, liquidatori della menzionata Società, malgrado la sanzione precedente ed i successivi energici solleciti loro rivolti dall'Istituto di emissione, non hanno provveduto a rimettere la documentazione annuale dell'azienda relativa ai decorsi esercizi;

Decreta:

Ai signori Panepinto Francesco e Arcuri Gaetano, liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro, cooperativa collettiva con sede in Cianciana (Agrigento), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato regio decreto-legge n. 375, la pena pecuniaria di lire quattromila (L. 4000); la Società predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detti liquidatori.

L'Intendenza di finanza di Agrigento provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2343)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1947.

Quarto elenco di centri cui si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e 29 maggio 1946, n. 488.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visto l'art. 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati e le requisizioni di fabbricati da autorità alleate ed italiane:

Decreta:

Le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, numero 18, e dell'art. 7 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, si applicano ai sottoelencati centri:

Provincia di Arezzo: frazioni Santa Mama e Pontecaliano del comune di Subbiano - Terontola Stazione e Mezzavia del comune di Cortona;

Provincia di Brescia: Gavardo - Soprazocco del comune di Gavardo;

Provincia di Campobasso: Baranello - frazione Civita, borgata Monteverde, borgata Castellone, borgata Pincere e Maiella del comune di Boiano - frazioni Ferrazzano, Mirabello, Oratino, Stefano del comune di Campobasso - Castelamuro, Castropignano - Duronia capoluogo e frazioni Casale, Selva e Santa Maria - Guglionesi - Termoli - Torella del Sannio - Vinchiaturo;

Provincia di Caserta: Grazzanise;

Provincia di Firenze: frazioni Biforco, Crespino, Popolano, S. Adriano e Abeto del comune di Marradi;

Provincia di Forlì: Santa Sofia e frazione Corniolo - Rocca San Casciano - San Clemente - Monte Gridolfo - Cattolica;

Provincia di Lecce: Alezio - Gallipoli - Maglie;

Provincia di Massa-Carrara: frazione di Montelungo Superiore e Inferiore, Teglia, San Rocco di Guinadi del comune di Pontremoli - Fivizzano capoluogo e frazioni di Soliera, Ceserano, Verrucola, Gassano, Lorano;

Provincia di Perugia: frazioni di Valtopina, Pontecentesimo, Sterpete del comune di Foligno;

Provincia di Modena: Maranello - frazione di Montecorone del comune di Zocca;

Provincia di Pisa: Marina di Pisa - Tombolo San Piero a Grado - Musigliano - Treggiata - La Rotta - Montecastello - Montopoli Val d'Arno - Roffia - Partino - Toiano - Montefoscoli - Forcoli - Colleoli - Gello - Alica - Usigliano - Villasaletta - Rivalto - San Pietro Belvedere - Agnano;

Provincia di Ravenna: Piangipane - San Michele Godo di Ravenna - Santerno - Santo Stefano - Coccolia - Casole Faentino - Castel Raniero del comune di Faenza - frazioni Lavezzola e San Patrizio del comune di Conselice;

Provincia di Roma: Settebagni;

Provincia di Salerno: Nocera Inferiore;

Provincia di Savona: Valleggia - Albissola Superiore - Celle Ligure.

Roma, addì 7 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2373)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1947.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 3 settembre 1942;

Viste le proposte di modificazioni di alcuni articoli di detto statuto, deliberate dal commissario straordinario e dall'assemblea generale dei soci della Cassa di risparmio sopracitata, rispettivamente sotto le date del 14 gennaio 1947 e del 23 febbraio stesso anno;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma:

Art. 19, nn. 13), 15), 17), 18), 19) e 21):

n. 13) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni che oltrepassino L. 250.000 annue o la durata di nove anni;

n. 15) sull'autorizzazione a stare in giudizio, nelle cause attive e passive il cui valore superi l'importo di L. 500.000, oppure sia indeterminato;

n. 17) sulle operazioni di cui alla lettera *r*) dell'art. 52;

n. 18) sulle operazioni di cui alle lettere *d*) e *g*) dell'art. 52 se d'importo superiore alle lire cinque milioni;

n. 19) sulle operazioni di cui alle lettere *e*), *f*), *i*) ed *m*) dell'art. 52 se d'importo superiore alle lire dieci milioni;

n. 21) sulle transazioni che producano alla Cassa una perdita superiore alle L. 100.000.

Per le operazioni di cui ai nn. 18) e 19) i limiti sopra fissati potranno essere variati a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Art. 52, lettere *e*) e *g*):

lettera *e*) in mutui garantiti da ipoteca;

lettera *g*) in conti correnti chirografari, o garantiti da cambiali.

Art. 54, comma 3° e 7°:

3° comma. Eccezionalmente potranno ammettersi cambiali con una sola firma, o concedersi aperture di credito in conto corrente, assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, limitatamente però alla somma complessiva di lire due milioni per ciascun obbligato. L'ammontare complessivo di tali operazioni non potrà superare il 5 % dei capitali amministrati.

7° comma. Ad uno stesso obbligato non può concedersi, di regola, un fido superiore ad un quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi caso per caso dagli organi di vigilanza, come previsto dall'art. 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio pubblicato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Art. 60. — Dopo il primo comma, aggiungere:

« La Cassa può costituire cauzioni in titoli di Stato a favore di correntisti e deliberatari di aste ed appalti pubblici, a condizione che si tratti di ditte o persone di notoria solvibilità. L'importo di tali cauzioni non potrà eccedere per ciascun nominativo il quinto del patrimonio della Cassa e dovranno essere assunte adeguate cautele.

La Cassa può concedere altresì, sempre con adeguate cautele, fidejussioni a ditte o persone di notoria serietà e solvibilità, sia per operazioni di commercio con l'estero, sia per operazioni di commercio interno. L'importo della fidejussione a favore di ciascun nominativo non potrà superare il decimo del patrimonio della Cassa, salvo deroga dell'organo di vigilanza per una somma non eccedente, comunque, il quinto del patrimonio.

L'ammontare complessivo delle cauzioni e delle fidejussioni di cui sopra non potrà eccedere nel complesso il 5 % dei capitali amministrati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2325)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1947.

Assegnazione dei gradi ai segretari comunali di Comuni precedentemente ricostituiti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti legislativi con i quali sono stati ricostituiti i Comuni sottoindicati;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica del 4 e 18 aprile 1947, n. 7769 e 8625, con le quali viene comunicata l'entità numerica della popolazione residente nei Comuni stessi, accertata al 31 dicembre 1941;

Visto l'art. 1 sub. 186 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco con il quale, ai Comuni ricostituiti appresso indicati, sono stati assegnati segretari dal grado 5° all'8°, in conformità alla tabella *A* allegata alla citata legge 27 giugno 1942, n. 851:

N. d'ord.	COMUNE	PROVINCIA	Popolazione
	Grado 5° - Segretario capo di 3ª classe.		
1	Novafeltria (già Mercatino Marecchia)	Pesaro Urbino	8058
	Grado 6° - Segretario di 1ª classe.		
1	Borgo	Trento	4819
2	Ceva	Cuneo	5701
	Grado 7° - Segretario di 2ª classe.		
1	Barbania	Torino	1470
2	Brusasco Cavagnolo	Torino	2740
3	Castelli Cusiani	Novara	1373
4	Centrache	Catanzaro	1617
5	Cossano Belbo	Cuneo	2219
6	Dusino San Michele	Asti	1166
7	Folignano	Ascoli Piceno	2980
8	Fondo	Trento	1503
9	Font	Torino	1479
10	Imer	Trento	1115
11	Lequio Bèrria	Cuneo	1146
12	Livo	Trento	1044
13	Malolo	Pesaro e Urbino	1876
14	Maltignano	Ascoli Piceno	1577
15	Malvagna	Messina	2036
16	Masino	Torino	1291
17	Mezzano	Trento	1542
18	Monte Rinaldo	Ascoli Piceno	1171
19	Malles	Bolzano	1124
20	Nole	Torino	3533
21	Novello	Cuneo	1590
22	Olivadi	Catanzaro	1491
23	Ortezzano	Ascoli Piceno	1318
24	Osiglia	Savona	1101
25	Piedimulera	Novara	1492
26	Pieve Tesino	Trento	1275
27	Pizzoni	Catanzaro	2791
28	Settimo Tavagnasco	Torino	1940
29	Strigno	Trento	1562
30	Tassullo	Trento	1691
31	Telve	Trento	1597
32	Terlago	Trento	1222
33	Terlano	Bolzano	2250
34	Usellus	Cagliari	1755
	***Segue:* Grado 7° - Segretario di 2ª classe**		
35	Vanda di Front	Torino	1214
36	Vazzano	Catanzaro	1899
37	Vico Canavese (già Vallechiuse)	Torino	1260
	Vigalo Vattaro	Trento	1294
	Villanuova d'Asti	Asti	2799
	Grado 8° - Segretario di 3ª classe.		
1	Albaretto della Torre	Cuneo	466
2	Arguello	Cuneo	300
3	Bannari d'Usellus	Cagliari	654
4	Baselga di Vezzano	Trento	227
5	Bieno	Trento	622
6	Bocenago	Trento	387
7	Bormida	Savona	825
8	Bosentino	Trento	589
9	Bresimo	Trento	460
10	Brozolo	Torino	745
11	Caderzone	Trento	446
12	Carzano	Trento	409
13	Castelnuovo	Trento	988
14	Castelnuovo di Ceva	Cuneo	335
15	Cigliè	Cuneo	594
16	Cinte Tesino	Trento	801
17	Cis	Trento	496
18	Cossano Canavese	Torino	910
19	Cunevo	Trento	456
20	Flavon	Trento	545
21	Givoletto	Torino	611
22	Ivano Facena	Trento	323
23	La Cassa	Torino	716
24	Malosco	Trento	585
25	Mongliano	Torino	148
26	Molo Alcantara	Messina	868
27	Monchiero	Cuneo	706
28	Montezemolo	Cuneo	468
29	Nanno	Trento	691
30	Niella Belbo	Cuneo	861
31	Pallanzeno	Novara	972
32	Pogno	Novara	929
33	Panchià	Trento	553
34	Pella	Novara	881
35	Priero	Cuneo	955
36	Roascio	Cuneo	450
37	Rocca Ciglié	Cuneo	645
38	Rocchetta Belbo	Cuneo	444
39	Ronchi	Trento	560
40	Samone	Trento	510
41	San Benedetto Belbo	Cuneo	469
42	San Felice	Trento	273
43	San Gillio	Torino	678
44	Scurelle	Trento	991
45	Senale	Trento	282
46	Spera	Trento	506
47	Strembo	Trento	390
48	Tavagnasco	Torino	852
49	Telve di Sopra	Trento	635
50	Terres	Trento	363
51	Torcegno	Trento	806
52	Torresina	Cuneo	310
53	Trausella	Torino	291
54	Vattaro	Trento	526
55	Vigolo Baselga	Trento	423
56	Villa Agnedo	Trento	812
57	Villanova Canavese	Torino	843
58	Ziano	Torino	989

Roma, addì 10 maggio 1947

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2418)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Bari della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Bari, via Capruzzi n. 254.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2335)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in Campofranco (Caltanissetta) del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Campofranco (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2376)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in Casteggio (Pavia) del Banco Ambrosiano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Casteggio (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2380)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in Portici (Napoli) del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli:

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Portici, provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2377)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Callori Provana Balliani Maria avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 152 decisioni — N. 54/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 30 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Callori Provana Balliani Maria fu Federico, nata a Casale Monferrato il 28 giugno 1861, deceduta il 13 maggio 1945, recapito in Roma, via Velletri, 21, presso l'avv. Lecis Riccardo, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . e quindi non può ritenersi che dalla ricorrente sia stata svolta una efficiente attività informativa politica nell'interesse del regime fascista . . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Callori Provana Balliani Maria e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 30 aprile 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2193)

Esito del ricorso presentato da Smaine Julie avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 156 decisioni — N. 149/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 9 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Smaine Julie fu Simone, domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 123, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Smaine Julie contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 9 maggio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2361)

Esito del ricorso presentato da Smaine Jeanne Andree avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 157 decisioni — N. 148/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Smaine Jeanne Andree in Frascani, nata a Tolone il 16 settembre 1911, residente in Roma, via Salaria n. 400, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*)

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Smaine Jeanne Andree contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 maggio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2362)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa agricola « Napoleone Colaianni », con sede in Menfi

Con decreto in data 12 maggio 1947 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il sig. Filiberto Salvatore è stato nominato commissario della Società cooperativa agricola « Napoleone Colaianni », con sede in Menfi, in sostituzione del dottor Rosario Levanto.

(2407)

Nomina del commissario della Società cooperativa di consumo traffiumese (Cannobio), con sede in Traffiume

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo traffiumese (Cannobio), con sede in Traffiume, ed è stato nominato commissario il geometra sig. Mario Banfi.

(2408)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di Garbagna (Novara)

Con decreto Ministeriale 17 maggio 1947, è vietata, fino a nuova disposizione, sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Novara, della estensione di ettari 1.537 circa, delimitata dai seguenti confini:
a nord, strada Torrion Quartara-Cascina Castellazzo;
ad est, strada provinciale Cascina Castellazzo-Nibbiola;
a sud, strada Nibbiola-Cascina Brignona;
ad ovest, strada Cascina Brignona-Torrion Quartara.

(2411)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo

Con decreto Ministeriale in data 26 maggio 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo, attribuendo l'incarico presidenziale al sig. Chendi prof. Edoardo.

(2460)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 95.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per le rate semestrali al 1° luglio 1943, relative al Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 504137 e Rendita 5 % (1935), n. 137005 intestati a Tranchida Giuseppa Maria Elvira di Vincenzo.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2489)

Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

In conformità degli articoli 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T n. 96, rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Genova al signor Zanone Antonio fu Antonio il 17 settembre 1943, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % (1951) per complessive L. 43.000 di capitale nominale, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna a chi di ragione dei titoli da essa ricevuta rappresentati, senza il ritiro della ricevuta medesima.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2488)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

In conformità degli articoli 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T n. 10, rilasciata dalla Sezione di tesoreria provinciale di Terni al signor Falcione Mario fu Nicola l'11 agosto 1943, per il deposito di un buono del Tesoro novennale 4 % (1951) di L. 500 di capitale nominale, presentato per operazione di conversione in buono 5 % (1951).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna a chi di ragione del titolo da essa ricevuta rappresentato, senza il ritiro della ricevuta medesima.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2490)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1947 - N. 108

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	973,50
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.819 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	246 —

Rendita 3,50 % 1906	77,575
Id. 3,50 % 1902	77,50
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	89 —
Redimibile 3,50 % 1934	72,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,20
Id. 5 % 1936	88,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,875
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	88,95
Id. 5 % convertiti 1951	93,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.